



**COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>N. 18</b><br><b>del 21/02/2019</b> | <b>OGGETTO: Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare per l'anno 2019</b> |
|---------------------------------------|--|

L'anno duemila diciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 18.20 e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

Risultano presenti:

| N. ORD.                   | Consiglieri    |                           | Presenti            | Assenti           |
|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1                         | Greco Lucchina | Enzo Pietro               | P                   |                   |
| 2                         | Giambartino    | Teresa Antonella          | P                   |                   |
| 3                         | Ferraro        | Giovanna                  | P                   |                   |
| 4                         | Messina        | Massimo Calogero          | P                   |                   |
| 5                         | Traina         | Tito Calogero             | P                   |                   |
| 6                         | Di Maggio      | Rosangela                 | P                   |                   |
| 7                         | Infantone      | Giovanna                  | P                   |                   |
| 8                         | Favata         | Milena                    | P                   |                   |
| 9                         | Presti         | Salvatore                 | P                   |                   |
| 10                        | Ferlita        | Calogero                  | P                   |                   |
| 11                        | Reina          | Clotilde Maria            | P                   |                   |
| 12                        | Pizzo          | Gianluca                  |                     | A                 |
| Consiglieri assegnati: 12 |                | Consiglieri in carica: 12 | Totale presenti: 11 | Totale assenti: 1 |

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto al dodicesimo punto dell'ordine del giorno.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, Francesco Cacciatore, l'Assessore Ignazio Schillaci e l'Assessore Alberto Madonia.

Sono presenti, altresì, la Responsabile dell'Area finanziaria dott.ssa Vincenza Mortellaro, il Dott. Giuseppe Maniscalco Responsabile dell'Ufficio tributi, il Dr. Silvano Bonafede, revisore dei conti, l'Ing. Giuseppe Di Martino, Amministratore unico della società "Quisquina Ambiente s.r.l."

Il **Presidente** introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e richiama il dibattito svolto durante l'odierna seduta in occasione della trattazione dell'argomento "determinazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019", nel corso del quale sono state esposte le posizioni all'interno del Consiglio comunale.

**I Consiglieri comunali Messina e Ferraro dichiarano di astenersi dal voto sull'odierna proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.**

A questo punto il Presidente sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare per l'anno 2019".

Con votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata

con 9 voti favorevoli (Giambartino, Greco Lucchina, Traina, Favata, Di Maggio, Infantone, Reina, Presti e Ferlita),

n. 2 astenuti (Ferraro e Messina),

n. 0 contrari,

n. 1 assente (Pizzo).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare per l'anno 2019", qui allegata;

visto il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole del revisore dei conti, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

udito l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

ritenuta meritevole di approvazione la proposta, della quale si condividono i contenuti;

visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

visto il decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;

visto l'articolo 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212;

visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

visto l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27/12/2006, n. 296;  
visto il decreto legislativo 14/3/2011, n. 23, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9;  
visto l'articolo 13 del D. L.: 6/12/2011, n. 201, convertito con legge 22/12/2011, n. 214;  
visto l'articolo 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito in legge 26/4/2012, n. 44;  
visto l'articolo 1, commi da 639 a 705, della legge 27/12/2013, n. 147;  
visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;  
visto il decreto del Ministro dell'interno 25/01/2019, su G.U.R.I. n. 28 del 2/2/2019;  
visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;  
visto il vigente Statuto comunale;  
visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;  
visto il vigente regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 3/11/2016;  
visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – titolo IV Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n° 29 del 30 settembre 2014;  
constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

#### DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare per l'anno 2019", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e in conseguenza di adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, ed il seguente dispositivo:

- di confermare le seguenti aliquote per l'anno d'imposta 2019:

- aliquota ordinaria 0,76%,
- aliquota ridotta 0,46%,
- aliquota minima 0,40 %,

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto

| ALIQUTA | %                 | TIPOLOGIA IMMOBILI   |
|---------|-------------------|--|
| 0,76    |                   | Regime ordinario dell'imposta  |
| 0,76    |                   | Aree Fabbricabili  |
| Esenti  |                   | Abitazione principale e relative pertinenze ( escluse A1 – A8 – A9)  |
| 0,40    |                   | Abitazione principale e relative pertinenze A1 – A8 – A9   |
| Esenti  |                   | Fabbricati rurali ad uso strumentale   |
| 0,76    | Riduzione del 50% | Abitazioni concesse in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzato |

|        |  |  |
|--------|--|--|
|        |  | come abitazione principale   |
| 0,46   |  | Immobili adibiti a strutture di bed and breakfast  |
| Esenti |  | Terreni agricoli   |
| 0,46   |  | Abitazioni di soggetti residenti all'estero proprietari di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale non locato |

- di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TITOLO IV Imposta Municipale Propria (IMU)" adottato con propria deliberazione n. 29 del 30 settembre 2014;
- di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto della normativa vigente, delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- di demandare al Responsabile competente l'invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019.

Il Presidente proclama l'approvazione.

Successivamente, il Presidente, considerata la necessità di rendere utilizzabili i dati relativi ai tributi comunali al fine di predisporre lo schema di bilancio comunale di previsione nel rispetto del termine del 31 marzo 2019 (decreto del Ministro dell'interno 25/01/2019, su G.U.R.I. n. 28 del 2/2/2019), invita il Consiglio comunale a tenere conto dell'urgenza e a volere dichiarare l'odierna deliberazione immediatamente esecutiva.

Con votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata

con 9 voti favorevoli (Giambartino, Greco Lucchina, Traina, Favata, Di Maggio, Infantone, Reina, Presti e Ferlita),

n. 2 astenuti (Ferraro e Messina),

n. 0 contrari,

n. 1 assente (Pizzo).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE,

- vista la proposta di dichiarazione di immediata esecutività formulata dal Presidente del Consiglio comunale;
- ritenuta meritevole di approvazione la proposta di dichiarazione di immediata esecutività, della quale si condividono i contenuti;
- visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;
- visto il vigente Statuto comunale;
- visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

- constatato l'esito della votazione come proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

**DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

A questo punto, poiché nessuno chiede di intervenire, si passa al punto 13 dell'ordine del giorno.



# Comune di Santo Stefano Quisquina

**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Tel. (0922) 982595 - 982066 - 982296 - 989671 - Fax (0922) 989341

- CF.: 80003390848 - P.IVA 02350240848

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su proposta del Sindaco – Francesco Cacciatore

### OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2019.

**VISTO** il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)”, facente parte del Regolamento IUC 2014, adottato con propria deliberazione n. 29 del 30 settembre 2014;

**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**ATTESO** che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**PRESO ATTO** delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene

applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

**RILEVATO** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

**VERIFICATO** che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

**PRESO ATTO** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

**RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

**RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

**EVIDENZIATO** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni

agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

**VERIFICATO** che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*;

**RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

**VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

**EVIDENZIATO** nel 2019 non è più vigente il blocco operato dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che imponeva il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

**CONSIDERATO** che l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2019, è stimata nel presumibile ammontare di euro 420.458,75, applicando le aliquote approvate per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che le aliquote da applicare per l'anno 2019 sono riassunte nel seguente prospetto:



| ALiquOTA | %                 | TIPOLOGIA IMMOBILI  |
|----------|-------------------|---|
| 0,76     |                   | Regime ordinario dell'imposta   |
| 0,76     |                   | Aree Fabbricabili   |
| Esenti   |                   | Abitazione principale e relative pertinenze ( escluse A1 – A8 – A9)   |
| 0,40     |                   | Abitazione principale e relative pertinenze A1 – A8 – A9  |
| Esenti   |                   | Fabbricati rurali ad uso strumentale  |
| 0,76     | Riduzione del 50% | Abitazioni concessi in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzato come abitazione principale |
| 0,46     |                   | Immobili adibiti a strutture di bed and breakfast   |
| Esenti   |                   | Terreni agricoli  |
| 0,46     |                   | Abitazioni di soggetti residenti all'estero proprietari di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale non locato                                  |

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

a) Responsabile servizio interessato:

b) Responsabile del servizio finanziario:

- secondo le vigenti disposizioni normative richiamate in premessa;

### PROPONE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- per i motivi espressi in premessa, **CONFERMARE** le seguenti aliquote per l'anno d'imposta 2019:

- aliquota ordinaria 0,76%,
- aliquota ridotta 0,46%,
- aliquota minima 0,40 %,

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

| ALIQUOTA | %                 | TIPOLOGIA IMMOBILI  |
|----------|-------------------|---|
| 0,76     |                   | Regime ordinario dell'imposta   |
| 0,76     |                   | Aree Fabbricabili   |
| Esenti   |                   | Abitazione principale e relative pertinenze ( escluse A1 – A8 – A9)   |
| 0,40     |                   | Abitazione principale e relative pertinenze A1 – A8 – A9  |
| Esenti   |                   | Fabbricati rurali ad uso strumentale  |
| 0,76     | Riduzione del 50% | Abitazioni concessi in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzato come abitazione principale |
| 0,46     |                   | Immobili adibiti a strutture di bed and breakfast   |
| Esenti   |                   | Terreni agricoli  |
| 0,46     |                   | Abitazioni di soggetti residenti all'estero proprietari di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale non locato                                  |

- **DI DEMANDARE** per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TITOLO IV Imposta Municipale Propria (IMU)" adottato con propria deliberazione n. 29 del 30 settembre 2014

- **DI DARE ATTO CHE** nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto della normativa vigente, delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio

- **DI DEMANDARE** al Responsabile competente l'invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Quisquina



Il Sindaco  
Rag. Francesco Cacciatore

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

*Favorevole*

Santo Stefano Quisquina,




Il Responsabile del Settore

*[Handwritten signature]*

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

*Favorevole*

Santo Stefano Quisquina,



Il Responsabile del Settore

*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  
L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
DA APPLICARE PER L'ANNO 2019**


Il sottoscritto dott. Silvano Bonafede Revisore dei Conti del Comune di S. Stefano Quisquina:

- Visto l'art. 239 comma. 1 lett. b) n.7 del TUEL, il quale prevede il parere del Collegio dei Revisori su proposte di applicazione dei tributi locali;
- Esaminata la proposta di delibera del Sindaco;
- Dato atto che le aliquote e le detrazioni della proposta relative all'Imposta Municipale Propria anno 2019 sono conformi alle norme vigenti;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario



**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**


Quanto alla proposta di deliberazione sopra richiamata, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, la proposta è congrua, coerente e contabilmente attendibile.


**IL REVISORE DEI CONTI**  
Dott. Silvano Bonafede



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e.s.m.l., viene sottoscritto come segue:

  
IL PRESIDENTE  
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina  


IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Ins. Teresa Antonella Giambartino  


IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Piro  


Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) nelle seguenti sezioni:

per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione \_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

#### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami.  
Santo Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

|   |  |  |
|---|--|--|
| Il messo comunale<br>(Giuseppe Ficarella) |  | Il segretario comunale<br>(Francesco Piro) |
|---|--|--|

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_).


#### ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21.02.2019  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);  
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).  
Santo Stefano Quisquina, li 21.02.2019

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Il segretario comunale<br>(Francesco Piro)<br> |
|--|--|---|

Il presente atto è copia conforme all'originale  
Santo Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
(\_\_\_\_\_)